**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

Composta dai seguenti magistrati:

| | |
|---|---|
| **Domenico Guzzi** | **Presidente** |
| **Carlo Efisio Marrè Brunenghi** | **Giudice** |
| **Guido Tarantelli** | **Giudice relatore** |

**SENTENZA**

Nel giudizio iscritto al n. **23828** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 36486 e sul conto n. 38323 aventi ad oggetto le riscossioni di entrate del Comune di Limbadi, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2018 e 2019, promosso nei confronti dell'incaricato delle riscossioni "SOGET Spa";

letti gli atti e documenti di causa;

nella pubblica udienza del giorno 12 febbraio 2025, nessuno comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione creditrice, ed udito, per l'ufficio di Procura, il dott. Costantino Nassis;

**FATTO**

**1.** Con relazione n. 451/2023 acquisita al protocollo il 10.11.2023, il Magistrato istruttore – dopo aver dato atto di non precisate incompletezze della documentazione trasmessa – richiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione di una questione preliminare di improcedibilità del giudizio per i conti

giudiziali indicati in epigrafe, in quanto privi di sottoscrizione dell'agente contabile (attesto che la firma digitale apposta indica un soggetto diverso dall'Amministratore p.t. della SOGET Spa, Lina Di Lello) e di parificazione (pur essendo presente il visto di regolarità), intesa come formale provvedimento che attesta la conformità del conto con le scritture contabili dell'Ente (ai sensi dell'art. 618 del r.d. n. 827/1924), quale presupposto per l'esame in giudizio del conto in base alla disciplina del codice di rito (art.140, commi 1 e 3 c.g.c.) e per come riconosciuto dalla giurisprudenza consultiva (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020), e di questa Sezione (sentenze n. 81/2023, n. 115/2023, n. 128/2023, n. 136/2023).

**2.** Veniva quindi fissata l'udienza del 16 aprile 2024 per la discussione del giudizio, giusta decreto presidenziale del 10.11.2023 – ritualmente comunicato, unitamente alla relazione, all'Amministrazione comunale di Limbadi ed all'agente contabile (a quest'ultimo, a mezzo PEC consegnata il 16.11.2023).

**3.** Con nota prot. 2573 del 26.3.2024 il Comune di Limbadi comunicava di aver provveduto alla notifica all'agente contabile della relazione, e precisava di avere depositato nel sistema della Corte il conto di gestione 2018 (Resa n. 548703) ed il conto di gestione 2019 (Resa n. 548708).

Risultano nel fascicolo informatico:

- il deposito (Resa n. 548703) del conto giudiziale 2018 in formato excel firmato digitalmente da Di Lello Lina della SOGET, nonché la parifica del predetto conto, firmata dal Ragioniere dell'Ente Giovanni Francesco Agostino il 26.3.2024;
- il deposito (Resa 548708) del conto giudiziale 2019 in formato excel firmato digitalmente da Di Lello Lina della SOGET il 24.1.2020, nonché la parifica del predetto conto, firmata dal Ragioniere dell'Ente Giovanni Francesco Agostino il 26.3.2024.

**4.** All'udienza del 16 aprile 2024, non comparsi l'agente contabile e l'amministrazione, il Presidente-relatore ha acquisito – con il consenso del Pubblico Ministero – i conti ed i provvedimenti di parifica predetti, irritualmente depositati in corso di causa nel sistema informatico dei conti giudiziari anziché in quello dei giudizi, ed ha precisato che i conti originariamente depositati dall'agente contabile al Comune erano sottoscritti digitalmente, ma il Comune aveva trasmesso a questa Sezione copie senza sottoscrizione del contabile e senza parificazione, ancorché recanti il "visto per regolarità" del responsabile del servizio finanziario (atto che secondo giurisprudenza consolidata equivale a parifica). All'esito, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo che venisse dichiarata la procedibilità del giudizio e la causa era trattenuta in decisione.

**5.** Con sentenza-ordinanza n. 155-2024 i conti giudiziali in esame venivano dichiarati procedibili, tenuto conto che gli stessi erano stati ritualmente sottoscritti con firma digitale dalla legale

rappresentante della SOGET prima della loro presentazione al Comune ed al loro deposito presso la Sezione e che il Comune aveva conseguentemente depositato copie dei conti 2018 e 2019 senza la firma digitale della SOGET.

Inoltre – sebbene le parificazioni mancassero e la firma risultasse apposta solo in prossimità dell'udienza del 16.4.2024 – si è valutato che i conti depositati risultavano comunque vistati dal Responsabile del servizio finanziario dell'ente, rispettivamente, il 29.1.2019 ed il 24.1.2020, e che la giurisprudenza della Sezione ha ritenuto che – pur in assenza di un formale e separato atto di parifica – il conto è procedibile qualora presenti il *visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente* (come nei casi qui in esame) o sia stato *approvato dagli organi dell'Ente,* dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. sentenza n. 113/2023, depositata il 20 giugno 2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/2023).

Con l'indicata sentenza-ordinanza, gli atti venivano quindi rimessi al Magistrato istruttore per la verifica della documentazione nel complesso depositata e per i provvedimenti istruttori che si fossero resi eventualmente necessari all'esito di detta verifica.

**6.** Con relazione integrativa del 19.12.2024 il Magistrato istruttore, per il 2018, svolgeva l'analisi della gestione come rappresentata sul conto giudiziale originariamente depositato ed

evidenziava, tra l'altro, che "*stando, quindi, alla documentazione giustificativa prodotta, SOGET non avrebbe riversato al Comune di Limbadi € 13.745,95*".

Inoltre puntualizzava che con il deposito DAeD n° 69387 del 18 novembre 2024 è stata trasmessa la cartella di files denominata "2_ANALITICO RISCOSSIONI_2018", con all'interno due sotto-cartelle:

- una, denominata "quadratura conto std 2018", contenente files excel con dati relativi al conto giudiziale originariamente depositato;
- l'altra, denominata "quadratura conto cp 2018", recante un ulteriore prospetto di conto giudiziale per l'anno 2018, e riportante attività di riscossione su ruoli 2017/2018 e versamenti spontanei non iscritti a ruoli/liste di carico, verosimilmente relativa a riscossioni svolte convenzionalmente da SOGET per il Comune di Limbadi e tuttavia non conosciute, perché non ricomprese nel conto giudiziale n° 36486 oggetto del presente giudizio.

Veniva rappresentato, dunque, che tale circostanza, di norma, dovrebbe condurre ad una declaratoria d'improcedibilità, rilevato che il conto depositato, tra l'altro vistato per regolarità e parificato dal Comune di Limbadi, rappresenta soltanto parzialmente l'attività convenzionata svolta dall'agente contabile, e di conseguenza quest'ultimo dovrebbe essere onerato della ricompilazione e del deposito di un nuovo conto all'Amministrazione

comunale, che a sua volta dovrebbe esperire le verifiche necessarie ad attestarne la regolarità e la parifica.

Anche per l'anno 2019, parimenti a quanto detto per il 2018, nella relazione integrativa veniva indicato che con il deposito DAeD n° 69388 del 18 novembre 2024 era stata trasmessa, tra l'altro, la cartella di files denominata "2_ANALITICO RISCOSSIONI_2019", con all'interno due sottocartelle:

- una, denominata "quadratura conto std 2019", contenente i files excel con dati relativi al conto giudiziale originariamente depositato;
- l'altra, denominata "quadratura conto cp 2019", comprensiva di un ulteriore prospetto di conto giudiziale per l'anno 2019 a sua volta indicante attività di riscossione su ruoli 2017/2019 e versamenti spontanei non iscritti a ruoli/liste di carico, verosimilmente relativa a riscossioni svolte convenzionalmente da SOGET per il Comune di Limbadi e tuttavia non conosciute, perché non ricomprese nel conto giudiziale n° 38323 oggetto del presente giudizio.

Tale circostanza, come già evidenziato per il 2018, dovrebbe condurre, secondo il Magistrato istruttore, agli stessi esiti evidenziati per il precedente esercizio in ordine alla improcedibilità, ricompilazione e deposito del conto.

Pertanto, la relazione concludeva, in conformità alle criticità prospettate, ovvero con la proposta di improcedibilità dei conti,

in quanto non rappresentano esaustivamente le gestioni effettuate, oppure, qualora si ritenesse di dover proseguire comunque l'esame nel merito, con la proposta di proseguire l'istruttoria, previa integrazione della documentazione.

**7.** La relazione veniva comunicata all'agente contabile in data 23.12.2024 a mezzo pec.

**8.** All'udienza del 12 febbraio 2025 per l'agente contabile è comparso nessuno è comparso.

Il Pubblico Ministero si rimetteva alle determinazioni del Collegio.

La causa veniva trattenuta in decisione.

**DIRITTO**

**9.** Deve essere scrutinata in via preliminare la questione, assorbente, della procedibilità del conto giudiziale in esame.

Condividendo l'impostazione dell'Istruttore, ritiene il Collegio che l'esistenza di quote di attività di riscossione non riportate nei conti giudiziali (del 2018 e del 2019) originariamente depositati dall'Agente contabile costituisce motivo di improcedibilità dei conti stessi, in quanto non esaustivamente rappresentativi delle gestioni effettuate.

Infatti, occorre osservare che l'intero procedimento di parifica del conto giudiziale e il successivo esame da parte della Corte dei conti, in tanto ha ragion d'essere in quanto il conto depositato (debitamente firmato e parificato) offra una piena, chiara e completa rappresentazione della gestione relativa all'esercizio,

nel rispetto del principio dell'unicità del conto.

Una prospettazione frammentata – ad esempio perché rappresentativa solo di una quota di riscossioni – non sarebbe idonea a offrire quella visione completa della gestione imprescindibile per una lettura corretta del conto e per poter procedere al relativo esame, in termini compiuti, sì da arrivare alla declaratoria di regolarità e discarico dell'agente.

In questo senso lo stesso art. 140, comma 2, c.g.c. indica tra i requisiti di legittimità che il conto deve essere "*idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente*".

Orbene, alla stregua di quanto sin qui esposto, atteso che i conti originariamente depositati sono risultati incompleti e mancati di un'ulteriore quota di attività di riscossione svolta convenzionalmente da SOGET per il Comune di Limbadi non ricompresa nei conti giudiziali, sottoscritti, parificati e sottoposti all'esame della Corte dei conti, e considerata, pertanto, la frammentarietà dei dati tale da non consentire un esame completo ed esaustivo della gestione, i conti all'esame non possono che essere dichiarati improcedibili.

**10.** La declaratoria di improcedibilità impone all'agente contabile l'onere di ripresentazione del conto nella sua interezza (ossia dando chiara rappresentazione in continuità di tutte le operazioni per l'intero esercizio finanziario), senza di che lo stesso agente potrà essere sottoposto giudizio per resa di conto ad

istanza della Procura erariale *ex* artt. 141 e ss. c.g.c. ovvero alla compilazione d'ufficio del conto a spese dell'agente medesimo.

**11.** Nulla per le spese.

**PQM**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **23828** del Registro di Segreteria:

- dichiara improcedibile il conto;
- nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.

| Il Relatore | Il Presidente |
|---|---|
| Guido Tarantelli | Domenico Guzzi |
| Firmato digitalmente | Firmato digitalmente |

Depositata in segreteria il 27/03/2025

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente